isone.ch
Comune di Isone

ORDINANZA MUNICIPALE SUGLI ESERCIZI ALBERGHIERI E SULLA RISTORAZIONE

(del 25 settembre 2017 / Ris. Mun. 300/2017)

Il **Municipio di Isone**, richiamato:

- la Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 1° giugno 2010 e il relativo Regolamento del 16 marzo 2011 (RLear);
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004;
- l'Ordinanza federale sugli stimoli sonori e raggi laser (OSLa) del 28 febbraio 2007 e il relativo Regolamento cantonale di applicazione (ROSLa);

e richiamati gli artt. 192 LOC, 44 RALOC,

o r d i n a

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1
Oggetto

La presente Ordinanza disciplina la procedura di competenza del Municipio definite dalla Lear, dal RLear e da altre leggi applicabili agli esercizi alberghieri e di ristorazione.

Art. 2
Definizioni

[1]per le definizioni di esercizio e gerente si fa riferimento alle disposizioni della Lear e del RLear.

[2]Sono considerate occasioni straordinarie le manifestazioni limitate nel tempo segnatamente, sagre, manifestazioni ricreative, culturali, musicali, politiche, religiose e sportive, feste, fiere e mercati.

CAPITOLO II

Competenze del Municipio

Art. 3
Competenze decisionali

Il Municipio è competente per:

a) verificare la conformità strutturale dell'esercizio con le normative edilizie, pianificatorie e ambientali (attestazione di idoneità), giusta gli art.i 7 cpv. 1 Lear, 4-5 e 38-52 RLear;
b) rilasciare le autorizzazioni degli impianti pubblicitari, tenuto conto degli art.i 11-33 e 90-92 RLear;
c) applicare le eccezioni giusta l'art. 16 cpv. 2 Lear all'obbligo di apertura minima degli esercizi definiti dall'art. 16 cpv. 1 Lear;
d) disciplinare la chiusura dei locali notturni (segnatamente discoteche e piano bar) tra le ore 03.00 e le ore 06.00 (art. 16 cpv. 4 Lear);
e) coordinare le chiusure comunicate, qualora il servizio alla clientela non risultasse garantito;
f) rilasciare le deroghe di orario per circostanze o eventi particolari (art. 19 Lear);
g) rilasciare permessi speciali in occasioni straordinarie (art. 30 Lear) e vigilare sul rispetto delle disposizioni legali e delle condizioni di rilascio (art. 31 Lear);
h) vietare la vendita di bevande alcoliche nei luoghi ove si svolgono manifestazioni, allo scopo di prevenire la violenza e i disordini (art. 37 Lear);
i) rilasciare le autorizzazioni per manifestazioni o intrattenimenti musicali all'interno degli esercizi, fatta eccezione per i locali notturni;
j) ordinare le misure opportune intese a limitare le emissioni moleste, addebitando le relative spese a chi le ha rese necessarie (art. 24 LALPAmb);
k) avviare le procedure di contravvenzione di sua competenza (art. 48 cpv. 1 Lear).

Art. 4
Competenze di controllo delegate

Il Municipio, tramite la Polizia comunale, è inoltre competente per i seguenti controlli:

a) esposizione degli orari (art. 28 Lear) ;
b) età e numero degli avventori (art.i 14 e 36 Lear);
c) vendita di bevande alcoliche e analcoliche (art. i 23-25 Lear);
d) presenza del gerente o del suo sostituto nell'esercizio e allestimento del piano di lavoro settimanale o quindicinale (art. 21 e 22 Lear);
e) esposizione dei prezzi (art. 34 Lear);
f) divieto del fumo (art. 35 Lear).

Art. 5
Altri compiti

In caso di chiusura di un esercizio superiore ai 60 giorni il Municipio e il gerente sono tenuti a darne comunicazione all' Ufficio cantonale del commercio e dei passaporti, alla Polizia cantonale e al Laboratorio cantonale (art. 59 RLear).

CAPITOLO III

Apertura e chiusura

Art. 6
Notifica dell'attività

[1]Il gerente notifica entro il 1° gennaio di ogni anno, con validità per l'intero anno corrente:

- gli orari di apertura e chiusura;
- i giorni di riposo settimanali;
- i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi;

[2]Eventuali modifiche nel corso dell'anno devono essere comunicate alla Polizia comunale almeno con 15 giorni d'anticipo.
[3]Gli esercizi devono rimanere aperti durante gli orari notificati al Municipio. Sono riservati i cpv. 4 e 5.

[4]Qualora le circostanze lo giustifichino, segnatamente in caso di assenza di clientela, gli esercizi possono anticipare la chiusura fino ad un massimo di 2 ore prima rispetto all'orario notificato al Municipio.

[5]Il venerdì, il sabato e i giorni prefestivi gli esercizi pubblici, esclusi i locali notturni, possono rimanere aperti fino alle ore 02.00.

[6]Il gerente comunica tempestivamente alla Polizia comunale territorialmente
competente la decisione di anticipare, rispettivamente di ritardare, la chiusura rispetto all'orario comunicato.

Art. 7
Deroga

[1]Il Municipio può concedere agli esercizi deroghe di orario durante occasioni straordinarie.

[2]Riservati casi urgenti e non pianificabili, le istanze scritte e motivate devono essere inoltrate dal gerente alla Polizia comunale almeno 15 giorni prima dell'evento.

[3]La concessione di deroghe di orario può prevedere orari differenziati per il servizio all'interno dell'esercizio e per il servizio all'aperto.

[4]Per il servizio all'aperto non sono concesse deroghe oltre le 01.00.

[5]In circostanze urgenti la facoltà di concedere deroghe spetta al Sindaco o a chi ne fa le veci, oppure, su delega, alla Polizia comunale territorialmente competente.

Art. 8
Aperture annuali straordinarie

Il Municipio annualmente concede le seguenti deroghe d'orario di chiusura degli esercizi pubblici:

- Festa Nazionale: sino alle ore 02.00
- Natale: sino alle ore 02.00
- San Silvestro: notte libera

CAPITOLO IV

Disposizioni varie

Art. 9
Allontanamento da parte del gerente o della polizia

[1]Il gerente ha l'obbligo di prendere tutti i provvedimenti atti a garantire il mantenimento dell'ordine e della quiete, tanto all'interno dei propri locali quanto nelle immediate vicinanze dell'esercizio pubblico.

[2]Il gerente può richiedere l'intervento della polizia comunale nel caso in cui incontri difficoltà nell'allontanamento di avventori che non osservano le disposizioni in merito al mantenimento della quiete e dell'ordine pubblico.

Art. 10
Richieste di permessi speciali

Le richieste di permessi speciali, in forma scritta e motivata, devono essere inoltrate dal gerente alla polizia comunale almeno alla Polizia comunale almeno 15 giorni prima della data in cui è prevista l'occasione straordinaria.

Art. 11
Rispetto della quiete

[1]Voci e suoni provenienti da apparecchi da gioco, strumenti musicali e apparecchi di riproduzione di qualsiasi tipo, non devono provocare disturbo a terzi.

[2]Dopo le ore 23.00, essi sono ammessi solo all'interno dell'esercizio pubblico, a porte chiuse, e nel rispetto della quiete notturna. Il Municipio può autorizzare delle eccezioni, quando è comprovata l'assenza di disturbo al vicinato.

Manifestazioni o Intrattenimenti musicali

Art. 12
a) In generale

[1]Il regolare svolgimento nell'esercizio pubblico di eventi che determinano un rilevante cambiamento delle modalità di utilizzazione è di principio proibito.

[2]L'organizzazione occasionale nell'esercizio pubblico di eventi (quali ad esempio concerti, karaoke, feste e manifestazioni di richiamo, ecc.) che determinano una sua diversa utilizzazione rispetto a quella usuale, soggiace ad autorizzazione municipale.

Art. 13
b) Autorizzazione

[1]La richiesta d'autorizzazione deve essere inoltrata in forma scritta e motivata dal gerente al Municipio, tramite la Polizia comunale, almeno 15 giorni della data dello svolgimento della manifestazione, ed indicare:

a) giorno, orario e descrizione dell'evento, del genere di musica riprodotta e supporti utilizzati;
b) numero di avventori previsto;
c) misure eventualmente previste per garantire la sicurezza.

[2]La decisione deve in particolare considerare la tipologia dell'evento, l'ubicazione dell'esercizio, le conseguenze per il vicinato e altri terzi,

come pure eventuali problematiche riscontrate in passato per eventi analoghi.

[3]L'autorizzazione può contemplare diverse condizioni vincolanti, in particolare il rispetto della capienza massima dell'esercizio e l'obbligo di porre termine all'evento almeno 30 minuti prima della chiusura dell'esercizio.

CAPITOLO V

Tasse

Art. 14
Tassa deroga d'orario

[1]La tassa per una deroga d'orario ammonta a frs. 30.-- all' ora.

[2]Sono esenti da tasse deroghe d'orario concesse dal Municipio agli esercizi in occasioni particolari.

Art. 15
Tassa permessi speciali

[1]La tassa per il rilascio del permesso speciale varia da 60 franchi a 1'000 franchi a dipendenza dei giorni di attività autorizzati.

[2]In casi particolari, ad esempio per enti che perseguono scopi sociali, il Municipio può rinunciare al prelievo della tassa.

Art. 16
Tassa di controllo

[1]Per le irregolarità riscontrate viene prelevata una tassa tenendo conto delle prestazioni fornite dall'autorità. Il costo orario per tali prestazioni è pari a frs. 70.-- all'ora, ritenuto un importo massimo complessivo di frs. 500.--.

[2] La tassa è esigibile con la crescita in giudicato della decisione con cui sono state riscontrate le irregolarità.

Art. 17
Spese e tasse di cancelleria

Per i lavori di cancelleria e altri atti (rilascio di autorizzazioni, dichiarazioni, attestazioni, informazioni, fotocopie, ecc.) sono prelevate tasse in base all'Ordinanza sulle tasse di cancelleria, sino ad un massimo di frs. 500.--.

CAPITOLO VI

Sanzioni

Art. 18
Multa

[1]Il Municipio punisce le infrazioni negli ambiti di sua competenza (art. 3 e 6 della presente Ordinanza).

[2]La procedura è definita dalla LOC, mentre per l'importo massimo fa stato quanto sancito dalla Lear.

[3]Le altre infrazioni sono punite dall'Ufficio cantonale competente.

Art. 19
Revoca

[1]I permessi speciali e le deroghe d'orario possono essere revocati quando:

a) per ottenerli sono state fornite false dichiarazioni;
b) in caso di ripetuta trasgressione preceduta da misure sanzionatorie;
c) nel caso di perturbamento intollerabile della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica;
d) in caso di mancato rispetto delle condizioni di rilascio;
e) in caso di mancato pagamento di precedenti tasse d'autorizzazione.

[2]La revoca non dà luogo alla restituzione delle tasse versate per l'ottenimento del permesso o della deroga.

CAPITOLO VII

Disposizioni finali

Art. 20
Altre norme

Nell'ambito della sua attività il gerente è tenuto al rispetto di tutte le norme federali, cantonali e comunali applicabili.

Art. 21
Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Per il Municipio

Il Sindaco
L. Palà

Il Segretario
P. Zanelli

COMUNE DI ISONE

Isone, 25 settembre 2017

Pubblicazione:

La presente ordinanza viene pubblicata agli albi comunali dal 03 al 18.10.2017

Contro la presente è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione.